

Tribunale Amministrativo Regionale|Campania - Napoli|Sezione
5|Sentenza|23 agosto 2019| n. 4408

Data udienza 18 giugno 2019

Integrale

Ordinanza sindacale - Contingibilità ed urgenza - Presupposti di
legittimità - Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5278 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Condominio (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Fr. Ma Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, v.le (...);

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Br. Ri., Fa. Ma. Fe., Ba. Ac. Ch. D'O., An. An., El. Ca., Br. Cr., An. Cu., An. Iv. Fu.,
Gi. Pi., An. Pu., Ga. Ro., domiciliataria ex lege in Napoli, piazza (...);

Sindaco del Comune di Napoli, quale Ufficiale di Governo;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza sindacale n. 7/2014 con cui il Sindaco di Napoli ha ordinato all'impresa
società di costruzioni i La. Ge. di costruzione - restauri monumenti per l'intero complesso
denominato (omissis) con edifici annessi;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 13 maggio 2015:

- della nota comunale prot. PG/2015/194089 del 4.3.2015, notificata il 10.3.2015, recante diffida al Condominio ricorrente ad attivarsi, entro il 31.3.2015, per la conclusione dei lavori, oggetto della già impugnata ordinanza sindacale n. 7/14 (prot. n. 931) del 10.7.2014, atti ad eliminare il pericolo per la pubblica incolumità ;
- della stessa nota comunale nella parte in cui reca il preavviso che, in mancanza della spontanea esecuzione della diffida l'ente locale provvederà all'esecuzione in danno, con contestuale avvio delle procedure per il recupero delle somme anticipate;
- della stessa nota comunale nella parte in cui si preavvisa il Condominio del recupero delle somme ivi meglio indicate, pari a Euro 98.618,71, relative ai lavori sin ora eseguiti dallo stesso ente in esecuzione della citata ordinanza sindacale n. 7/14;
- ove e per quanto occorra, della deliberazione di C.C. n. 971 del 29.12.2014, comunicata in allegato alla diffida, con la quale Comune di Napoli ha approvato: il quadro economico dei lavori di messa in sicurezza e dei relativi noli dal 10.9.2014 al 31.3.2015, oggetto della ordinanza sindacale n. 7/14, per un importo complessivo di 357.745,15;
- ove e per quanto occorra, della stessa deliberazione di C.C. n. 971 del 29.12.2014, comunicata in allegato alla diffida sub a), con la quale il Comune di Napoli ha approvato la ripartizione della spesa relativa lavori di messa in sicurezza e dei noli dal 10.9.2014 al 31.3.2015 sub d), ponendo a carico del condominio ricorrente, per detto titolo, l'importo complessivo di Euro 98.618,71, di cui 55.186,30 per i lavori e Euro 43.432,41 per il citato noleggio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e, segnatamente: 1) della perizia di stima, di data ed estremi non individuabili, comunicata in allegato alla nota comunale predetta, nella quale il Direttore dei Lavori, nominato con l'ordinanza sindacale n. 7/14, ing. A. Es., ha quantificato, all'esito del ribasso operato dalla ditta individuata nella medesima ordinanza, in 795.666,62 il costo presuntivo degli interventi per la messa in sicurezza delle facciate del complesso (omissis);
- della nota prot. n. PG/2014/77915 del 10.10.2014, a firma del direttore dei lavori di cui all'ordinanza sindacale n. 7/14, recante il consuntivo dei lavori di messa in sicurezza del complesso (omissis), oltrech  del costo mensile del noleggio a far data dal 10.9.2014, in

uno a tabella riepilogativa con ripartizione degli importi, e conseguente determinazione dell'importo gravante sul Condominio ricorrente; il tutto per e 50.169,36 per i lavori ed Euro 5.640,57 per il nolo mensile a far data dal 10.9.2014;

- del computo metrico e del quadro economico a carico del Condominio ricorrente, anch'essi comunicati in allegato alla nota comunale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza smaltimento del giorno 18 giugno 2019 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 22 ottobre 2014, il Condominio ricorrente ubicato nella (omissis) n. 27 ha contestato la legittimità dell'ordinanza n. 7 del 10 luglio 2014 (prot. n. 931/2014), con la quale il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. lgs. 267/2000, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha ordinato alla società La. Ge. di Costruzione l'esecuzione di opere di messa in sicurezza dell'intero complesso denominato (omissis) con edifici annessi, ponendo a carico dei proprietari interessati, ivi compreso il Condominio ricorrente, i relativi oneri economici.

Dopo aver rammentato che la suindicata ordinanza sindacale è stata emessa a seguito del tragico episodio, verificatosi in data 5 luglio 2014, che ha causato la morte del giovane Sa. Gi., allorquando il ragazzo venne colpito da frammenti di cornicione distaccatisi dalla facciata esterna della (omissis) prospiciente via (omissis), il Condominio ricorrente ha dedotto tre articolati motivi di diritto a sostegno della domanda di annullamento, così formulati in rubrica:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost; dell'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000; degli artt. 23 e 24 dell'Instrumento di concessione reale, degli artt. 3 e 7 del d.lgs. L. n. 241/1990; Eccesso di potere per errore nei presupposti giuridico-fattuali, difetto

istruttorio, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, travisamento, abnormità, incompetenza.

In tesi di parte, il Comune di Napoli avrebbe illegittimamente posto a carico dei privati l'onere economico derivante dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei cornicioni e degli elementi architettonici presenti sull'edificio, atteso che, da un lato, non si sarebbe concretizzata alcuna situazione di gravità e urgenza tale da giustificare l'adozione - peraltro in assenza delle garanzie partecipative previste dalla vigente normativa - dell'ordinanza sindacale gravata (non essendo la porzione di Galleria da cui sono scaturiti i crolli di competenza manutentiva del Condominio) e dall'altro, tale onere graverebbe comunque sul Comune, alla luce delle prescrizioni contenute nell'Instrumento concessorio, che avrebbe posto a carico del Condominio la sola manutenzione di elementi decorativi diversi da quelli oggetto dell'ordinanza de qua; né, infine, un tale obbligo a carico del ricorrente risulterebbe dai titoli di acquisto della proprietà dei singoli condomini.

Sotto altro profilo il Condominio sostiene che a tutto concedere, sarebbe comunque emerso dalla perizia di parte che i crolli e lo stato di degrado strutturale dell'edificio sono stati cagionati dalle infiltrazioni piovane provenienti dalla Cupola centrale, dovute all'incuria del Comune per non aver diligentemente mantenuto le canaline e grondaie della copertura della Galleria, di proprietà comunale, sicché i lavori di ripristino della facciata cederebbero a carico dell'ente predetto.

Oltre all'annullamento degli atti impugnati il Condominio ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Napoli al risarcimento del danno ingiusto asseritamente subito per effetto dell'azione amministrativa in contestazione.

2. Con motivi aggiunti notificati il 30 aprile 2015 parte ricorrente ha esteso l'impugnativa - oltre che per invalidità derivata anche per vizi propri - alla nota prot. n. 194089 del 4 marzo 2015 recante diffida a concludere i lavori oggetto dell'ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo nonché alla delibera di Giunta comunale n. 971 del 29 dicembre 2014, con cui sono stati approvati i lavori per la messa in sicurezza delle facciate della (omissis) e suddivisa la spesa, oltre agli ulteriori atti meglio precisati in epigrafe.

Parte ricorrente assume che la propria tesi, circa la competenza comunale ad eseguire i lavori in questione ed a sostenerne i costi, avrebbe trovato piena conferma nella c.t.u. dell'ing. Nicola Augenti.

3. Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo comunque per il rigetto nel merito, stante l'infondatezza dei motivi di gravame.

4. Respinta l'istanza cautelare con ordinanza n. 1965/2014, in ragione della "sufficienza istruttoria e motivazionale dell'impugnato atto e della rilevanza degli interessi contrapposti", all'udienza pubblica del 18 giugno 2019 la causa è stata introitata per la decisione, non ritenendo il Collegio sussistere valide ragioni a sostegno del rinvio richiesto dalla parte ricorrente.

5. E' possibile prescindere dalle eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura Municipale, per mancata notifica del ricorso alla ditta esecutrice dei lavori individuata con l'ordinanza gravata nonché per contraddittorietà dei motivi di ricorso articolati, in quanto l'azione è infondata nel merito, alla stregua delle seguenti considerazioni.

5.1 Prima di esaminare i singoli motivi di diritto, gioverà in fatto precisare che a seguito del crollo verificatosi da uno dei cornicioni della Galleria, che in data 5 luglio 2014 aveva provocato la morte di un ragazzo che transitava nell'area sottostante, la Procura della Repubblica, con provvedimento del 9 luglio 2014, ha evidenziato il permanere di una situazione di pericolo in riferimento all'intero complesso della (omissis), con edifici annessi, e ha conseguentemente invitato il Sindaco ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti relativi alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati interessati.

Con l'ordinanza sindacale n. 7/2014 emessa ex art. 54 D.lgs. 267/2000 e art. 176 Dpr 207/2010, è stato quindi ordinato all'Impresa Società di Costruzioni, La. Ge. di costruzione, di provvedere a mettere in opera elementi di protezione con mantovane e simili e a verificare cornicioni, aggetti ed elementi decorativi che si rilevassero in possibile pericolo di caduta e/o ammalorati nonché di provvedere ai necessari indispensabili interventi di messa in sicurezza, nominando direttore dei lavori il dirigente tecnico del Comune di Napoli, ponendo a carico dei proprietari interessati gli oneri degli eventuali interventi da realizzarsi con ordinanze ingiunzioni emesse dal Servizio Sicurezza Abitativa.

5.2 Tanto precisato, prima di affrontare l'esame dei singoli motivi di diritto, occorre in limine rilevare che le censure articolate con il ricorso in esame collimano con le censure proposte con ricorsi analoghi proposti da altri Condomini appartenenti alla medesima Galleria, decisi con sentenze n. 2242/2019 e n. 5540/2017, alle cui motivazioni si intende far rinvio anche ex art. 74 c.p.a..

5.2.1 Con il primo motivo, articolato in varie censure, il Condominio ricorrente sostiene di non essere legittimato passivo rispetto all'ordine oggetto dell'atto gravato con ricorso principale, rimarcando di non essere in alcun modo tenuto a compiere opere di messa in sicurezza sulla parte dell'immobile non di sua proprietà .

A) Sotto un primo profilo si sottolinea che nessuna facciata di proprietà del Condominio ricorrente sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità .

La censura è priva di pregio.

Invero, come rimarcato dalla difesa resistente, trattasi di affermazione che si pone in contrasto con le conclusioni raggiunte proprio dal perito di parte del 1° agosto 2014, ampiamente illustrate in ricorso, da cui è emerso che all'interno della Galleria i manufatti di competenza del Condominio e, in particolare, il cornicione Est, risultavano in cattivo stato manutentivo, presentando segni di degrado con rischio di distacco di materiale.

Peraltro, lo stato di pericolo, come visto esplicitamente ammesso dallo stesso ricorrente, risulta anche sufficientemente comprovato dagli accertamenti tecnici svolti non solo dall'amministrazione resistente, ma anche da istituzioni estranee al Comune di Napoli, ed in particolare, oltre che dal citato provvedimento del 9 luglio 2014 della Procura della Repubblica di Napoli - che, sebbene costituisca un dichiarato presupposto del provvedimento gravato, non è stato impugnato, né contestato - dal verbale di sopralluogo eseguito in data 11 luglio 2014 dai Vigili del Fuoco (allegato alla nota prot. n. 836490 del 29/10/2014 dell'Ufficio della Direzione dei Lavori), con il quale è stato segnalato, con riferimento a tutti i Condomini prospettanti all'interno della Galleria, "un diffuso fenomeno di vetustà " tale da richiedere "urgenti lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza.....degli intonaci, cornicioni, stucchi, ornate....." e con invito a disporre, nelle more dei relativi interventi "la realizzazione di idonea protezione area estesa intero perimetro interno della Galleria in attesa della quale deve essere predisposto idoneo transennamento interno perimetrale con inibizione del transito pedonale".

B) Sotto altro profilo il ricorrente richiama l'Instrumento di concessione del 1886 in forza del quale, relativamente alla Galleria Umberto, il Comune di Napoli conserverebbe la proprietà delle strade coperte e scoperte, della cupola di copertura compresi i lastrici di copertura dei condomini sottostanti, sicché, in sostanza, sarebbe tenuto alla manutenzione anche dei cornicioni. L'art. 23 del citato Instrumento di concessione sarebbe chiaro nella ripartizione sia dei diritti di proprietà sia dei conseguenti "oneri manutentivi" che

ricadrebbero sui Condomini per quanto riguarda la "decorazione della galleria" mentre detti oneri ricadrebbero in capo al Comune di Napoli quanto "ai cornicioni e alle facciate".

Il motivo è privo di pregio.

Si richiama sul punto la citata sentenza n. 5540/2017, dal cui arresto questo Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, con cui è stato condivisibilmente evidenziata la natura condominiale della proprietà delle parti degli edifici interessate dai lavori oggetto dell'ordinanza gravata e, dunque, la corretta individuazione, tra gli altri, del Condominio ricorrente quale legittimato passivo rispetto agli obblighi manutentivi che ne derivano. In particolare si è rimarcata la necessità di "partire dalla presunzione legale di condominialità stabilita dall'art. 1117 cod. civ., a mente del quale sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, "se non risulta il contrario dal titolo", tra l'altro (comma 1, n. 1), "tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate". Non vi è dubbio, quindi, che la facciata di un edificio, che nella specie rientra anche nella categoria dei muri perimetrali maestri, al pari di questi, per la sua destinazione funzionale, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e della sua statica, sicché ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni del fabbricato e resta destinata indifferenziatamente al servizio dello stesso (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. II, 30 gennaio 1998, n. 945).

2.4.2. Inoltre, osserva il Collegio, anche gli elementi architettonici e le decorazioni ornamentali ivi presenti, per il pregio artistico, devono essere considerati parte integrante della facciata, la quale, grazie agli stessi, acquista un particolare decoro architettonico. Ne discende che, come chiarito in giurisprudenza, anch'essi rientrano nella categoria dei beni comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c. - che peraltro contiene un'elencazione esemplificativa e non tassativa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14 giugno 2017, n. 14794) - in quanto svolgono una obiettiva funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21 gennaio 2000, n. 637)".

Per vincere la presunzione di condominialità si sarebbe dovuta provare l'esclusione del bene dalla comunione producendo un idoneo titolo di acquisto da cui risultasse il diritto di proprietà del Comune di Napoli. In nessun punto dell'"Instrumento di concessione è detto che i cornicioni e, più in generale, le decorazioni sulle facciate esterne sono di proprietà

pubblica né vi è un riparto di competenze tra proprietario e Comune con riguardo all'obbligo di manutenzione; ciò che sicuramente risulta come di proprietà del Comune di Napoli sono, invece, la tettoia a vetri, il passaggio comune al piano terra ed i passaggi situati nel piano cantinato.

L'art. 24, poi, detta una disciplina degli obblighi manutentivi coerente con tale riparto del diritto dominicale e non dà adito a dubbi quando afferma che l'obbligo di manutenzione a carico dei concessionari (proprietari) riguarda le decorazioni interne ed esterne in ogni tempo.

C) Infine, sotto un ulteriore profilo, il ricorrente asserisce che i presupposti da cui scaturisce il provvedimento riguarderebbero un'altra parte della Galleria e non le facciate in sua proprietà .

Detta affermazione risulta tuttavia smentita dagli atti di causa e, in particolare, dal provvedimento del 9 luglio 2014, espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata, con il quale la Procura della Repubblica di Napoli ha rappresentato il permanere di una situazione di pericolo per le persone in riferimento all'intero complesso denominato (omissis), con edifici annessi, invitando formalmente il Sindaco ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza, al fine della messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici e privati interessati.

Analoghe conclusioni si traggono anche dal verbale di sopralluogo eseguito in data 11 luglio 2014 dai Vigili del Fuoco, con il quale è stato segnalato "un diffuso fenomeno di vetustà ", tale da richiedere "urgenti lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza.....degli intonaci, cornicioni, stucchi, ornate....." con invito a disporre, nelle more dei relativi interventi "la realizzazione di idonea protezione area estesa intero perimetro interno della Galleria in attesa della quale deve essere predisposto idoneo transennamento interno perimetrale con inibizione del transito pedonale".

5.2.2 Con il secondo mezzo il ricorrente sostiene che la responsabilità esclusiva del deterioramento dei cornicioni, oggetto di ingiunzione, sarebbe, comunque, da ascrivere unicamente al Comune di Napoli, trovando esclusiva ragione nel cattivo stato manutentivo proprio della parte di proprietà comunale della Galleria, così come confermato dalla perizia tecnica di parte dell'ingegnere Albi Marini, laddove lo stesso afferma che l'elemento che maggiormente avrebbe contribuito alla degenerazione dei materiali costitutivi è la presenza di infiltrazioni d'acqua piovana; sicché, essendo la causa della caduta e dell'indebolimento dei predetti intonaci rinvenibile esclusivamente nell'inottemperanza

del Comune di Napoli rispetto agli obblighi connessi alla realizzazione delle necessarie opere di manutenzione sulle parti della Galleria di sua proprietà, la medesima Amministrazione non avrebbe titolo per addebitare al Condominio l'effettuazione delle opere stesse.

Peraltro, i suddetti fenomeni infiltrativi sarebbero stati pacificamente ammessi dallo stesso Comune di Napoli, che nella prima ordinanza contingibile e urgente, riferisce che il sopralluogo effettuato dai tecnici comunali avrebbe rivelato l'esistenza di "presumibili infiltrazioni di acqua piovana".

In tesi di parte, seppure il Condominio ricorrente avesse ottemperato a quanto disposto dal Comune nelle ordinanze ciò non sarebbe valso a risolvere il problema sotto il profilo strutturale, in quanto non verrebbe comunque eliminata la causa delle infiltrazione (le opere riguardanti la cupola e le vetrate sono di competenza comunale) con la ovvia conseguenza che il problema si ripresenterebbe dopo un breve lasso di tempo, con identica consistenza, gravità ed urgenza.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, come emerge dagli atti di causa, a seguito degli accertamenti eseguiti sulle aree esterne del monumento, in data 11 luglio 2014 il personale dei VV.FF. constatava presso tutti i condomini prospettanti all'interno della Galleria un diffuso fenomeno di vetustà e segnalava la necessità che l'autorità competente alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità disponesse urgenti lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e la realizzazione di idonea protezione dell'intera area estesa all'intero perimetro interno della Galleria, contestualmente prescrivendo di effettuare una puntuale verifica perimetrale della consistenza degli intonaci, cornicioni, stucchi, arnie, etc..

Inoltre nella stessa ordinanza n. 7 del 10 luglio 2014, gravata, le presumibili infiltrazioni di acqua piovana riferite alle facciate che prospettano l'interno della galleria, riguardano, secondo le risultanze del sopralluogo effettuato in pari data, "localizzate sfogliature dell'attintatura".

Peraltro, risulta attestato dal Servizio tecnico comunale che "le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla cupola comunque sono di lieve entità e non hanno causato il distacco dei cornicioni" (nota del servizio Difesa Idrologica del Territorio e della sicurezza abitativa n. 842673 del 31 ottobre 2014).

Ciò posto, analogamente a quanto rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 2242/2019, va rimarcato che anche nel caso in esame "parte ricorrente non ha provato, secondo un giudizio di alta probabilità causale, che le contestate infiltrazioni siano all'origine, sia pure nel concorso di cause, della caduta dei cornicioni, rimanendo, di contro, invece, accertato il diffuso fenomeno di vetustà dei fabbricati e delle facciate, da imputare ad una mancanza di manutenzione, la cui responsabilità è ascrivibile ai condomini proprietari. Prevale, pertanto, la presunzione di condominialità con quanto ne consegue in termini di obblighi manutentivi collegati al riparto di proprietà .".

5.2.3 Con il terzo motivo di gravame, il Condominio ricorrente si duole della carenza di adeguata istruttoria e della correlata carenza di motivazione nonché della violazione delle regole di partecipazione procedimentale.

Il motivo è infondato, dovendosi evidenziare quanto segue.

Come già rilevato dalla Sezione con recente sentenza n. 2242 del 23 aprile 2019, l'ordinanza gravata risulta adeguatamente motivata in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, dandosi conto della sussistenza del rischio concreto di un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica e privata, alla luce dell'approfondita istruttoria svolta.

In particolare, l'amministrazione comunale, nell'immediatezza del tragico evento del 5 luglio 2014, è intervenuta adottando la prima ordinanza impugnata, con la quale, ricorrendo le condizioni di urgenza per l'affidamento dei lavori a impresa specializzata, ha ordinato a quest'ultima di provvedere a mettere in opera elementi di protezione con mantovane e simili.

Ciò posto, non può, poi, affermarsi che l'ordinanza non sia motivata.

L'ordinanza in questione richiama puntualmente gli accertamenti compiuti, dà atto dei motivi che richiedono un'azione urgente e coordinata di indagine e messa in sicurezza delle facciate del complesso ed anche della necessità di affidare con urgenza i lavori stessi ad una ditta specializzata.

Non era, peraltro, necessario, in quella circostanza, individuare il "nesso causale" ai fini dell'accertamento della responsabilità . La ratio dell'obbligo di motivare le ordinanze sindacali extra ordinem si ravvisa nell'esigenza di evidenziare la situazione di pericolo contingibile nonché l'urgenza dell'intervento, al fine di evitare un grave ed irreparabile

pregiudizio per l'interesse pubblico; non rientra, invece, in tale obbligo l'esplicitazione di indagini sulla riconducibilità eziologia del fatto pericoloso" (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 18 ottobre 2012, n. 845).

Tanto precisato, secondo orientamento giurisprudenziale condiviso, "l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone la sola necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, né la circostanza che la situazione di pericolo duri da tempo rende illegittimo l'esercizio di tale potere, atteso che, di fronte all'urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento intende rimuovere" (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 26 aprile 2013, n. 1225).

Sotto un ulteriore profilo si deduce la violazione dell'art. 7 Legge 241/90, laddove ci si duole della mancata comunicazione di avvio del procedimento, con lesione delle garanzie partecipative.

Sul punto vanno richiamati condivisi principi giurisprudenziali per cui l'urgenza del provvedere non consente la previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che l'esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità prevale sull'esigenza del privato inciso dall'atto amministrativo di avere conoscenza dell'avvio del procedimento: di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del sindaco non può che essere di pregiudizio per l'urgenza di provvedere (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968).

Nel caso in esame, il permanere dello stato di pericolo per le precarie condizioni dell'intera Galleria emerso a seguito della morte del minore e la necessità di intervenire tempestivamente a scongiurare il verificarsi di ulteriori crolli e assicurare la pubblica e privata incolumità, circostanze, debitamente evidenziate nel provvedimento gravato, integrano quella urgenza qualificata che consente l'omissione della fase partecipativa.

Infondata è infine anche la censura di genericità del contenuto dell'ordine, tenuto conto che esso in maniera puntuale descrive le opere a farsi (messa in opera di elementi di protezione con mantovane e simili) e le opere eventuali (interventi di messa in sicurezza che dovessero risultare indispensabili, in presenza di elementi in possibile caduta).

6. Con i motivi aggiuntivi, il Condominio (omissis), 27 ha impugnato la nota prot. n. 194089 del 4 marzo 2015 del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza

Abitativa con cui il Comune di Napoli si limita a fornire conoscenza della delibera di Giunta Comunale n. 971 del 29 dicembre 2014 di approvazione dei lavori necessari alla esecuzione in danno dell'ordinanza sindacale oggetto dell'impugnativa principale e dei relativi importi, diffidando il Condominio ad attivarsi entro il 31 marzo 2015 alla esecuzione spontanea dei lavori in precedenza ordinati, avvertendo che, in mancanza, si provvederà alla esecuzione in danno.

I motivi aggiunti sono nel complesso inammissibili.

Invero, come correttamente eccepito dalla difesa comunale, va osservato che la ridetta comunicazione - anche nella misura in cui reca la diffida alla esecuzione spontanea dei lavori in precedenza ordinati, avvertendo che, in mancanza, si provvederà alla esecuzione in danno - è priva di autonoma portata provvedimentale, limitandosi ad esplicitare la scansione temporale dell'intervento sostitutivo per il caso di perdurante inadempienza all'ordine gravato con il ricorso introduttivo.

Dunque, non presentando carattere provvedimentale in ragione del suo contenuto informativo e comunque interlocutorio, la predetta nota risulta priva di idoneità lesiva, con la conseguenza che difetta, all'attualità, ogni interesse per il ricorrente Condominio alla sua impugnativa.

A tanto va anche soggiunto che sebbene con motivi aggiunti sia stata formalmente impugnata, con la formula "ove e per quanto occorra", anche la Delibera giuntale n. 972/2014 di approvazione dei lavori, quest'ultima non risulta attinta da alcuna specifica censura, con conseguente profilo di inammissibilità del relativo gravame.

Nel merito, sia pure ad abundantiam, non può non ribadirsi quanto argomentato in relazione alle singole censure dedotte con ricorso principale, costituendo i motivi aggiunti una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e ritenute dal Collegio infondate.

7. In considerazione della peculiarità e complessità della controversia, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il contributo unificato per legge resta a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così decide:

- a) rigetta il ricorso principale;
- b) dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo - Presidente FF

Diana Caminiti - Consigliere

Maria Grazia D'Alterio - Primo Referendario, Estensore